

Oggetto: UCEI - audizione sui disegni di Legge in materia di contrasto all'antisemitismo – 1^a Commissione permanente DDL 1722 (Sen. Delrio), DDL 1004 (Sen. Romeo), DDL1575 (Sen. Scalfarotto), DDL 1627 (Sen. Gasparri)

Ill.mo Presidente Balboni, Illustri Membri della 1^a Commissione, Illustri Senatori proponenti,

In apertura desidero esprimere pensiero di grave preoccupazione per la situazione in Iran per la preoccupante escalation di uccisioni di massa nelle piazze e ansa di comprendere prossimi sviluppi e nella regione mediorientale. Il cuore nostro batte per il popolo iraniano che grida contro l'oppressione del regime fondamentalista. A loro certo non basta questo da parte nostra.

Ringraziandovi per l'attenzione accordata all'Unione delle Comunità ebraiche Italiane, ente firmatario dell'Intesa con lo Stato italiano (L- 8 marzo 1989 n.101) alla cui cura – ai sensi dell'art.19 comma 2 - è affidata la tutela e la rappresentanza dell'ebraismo in Italia. Sono 21 oggi le comunità ebraiche in Italia. A queste fanno capo, in ragione di un criterio di competenza territoriale, 27 sezioni quasi in tutte le Regioni, con 25 mila persone iscritte alle nostre comunità. E già questo è un dato fondamentale perché fa parte questa presenza demograficamente esigua di una presenza che viene invece evidenziata o percepita come fossimo milioni.

Nella medesima citata Intesa sono precisate una serie di libertà religiose – individuali e comunitarie - che definirei specifiche, in quanto aggiunte a quelle costituzionalmente sancite. Mi riferisco in particolare agli articoli previsti all'art 1 (libertà di professare religione in privato e in pubblico), art 2 (libertà di riunione e di manifestazione del pensiero), l'art.11 (insegnamento nelle scuole pubbliche impartito nel rispetto della pari dignità senza distinzione di religione e il carattere pluralista della scuola).

Tutte queste libertà, il cui presupposto è la pacifica convivenza, sicurezza e assetto democratico delle istituzioni italiane, è oggi vissuto come insieme soggetto a gravi limitazioni e pericoli, anche alla vita.

Le stesse libertà costituzionali sulle quali siamo cresciuti e forgiato la nostra cultura di paese democratico si prestano spesso ad abuso –richiamate come tutela per chi invece intende insinuarsi e indebolire presidi e istituzioni. Facendo leva sui sentimenti di solidarietà e slancio di vicinanza con il rischio di fare trovare proprio chi difende, chi offre solidarietà e fondi, nella posizione di chi è vittima di un circuito aberrante. Evidentemente non si vanno a tutelare i veri deboli ma chi lo è solo in apparenza.

Le pagine di giornali, notiziari e dati raccolti attraverso l'osservatorio UCEI/CDEC/OSCAD mostrano un quadro preoccupante di crescita esponenziale quotidiana di episodi di offese e minacce verbali, scritte, dinieghi, discriminazioni, boicottaggi espliciti ed impliciti, rivolti agli ebrei in quanto tali, ad Israele o Israeliani. A persone, temi, accordi, accreditamenti, enti, soggetti di diritto pubblico e privato, gruppi, squadre, in ogni ambito della vita civile, professionale e scolastica. Non ultimo l'offesa alla stessa memoria della Shoa, ribaltando schemi di carnefici e vittime, ispirandosi a citazioni, simboli e concetti che appartengono ad un contesto storico ben preciso.

Le statistiche e le caratteristiche degli episodi segnalati saranno rappresentate in modo dettagliato e puntuale dal Prof. Gadi Luzzato Voghera, Direttore CDEC. Per parte nostra, come comunità ebraiche mi sento di evidenziare che, paradossalmente, il vero malessere che penetra negli animi, deriva più dalla sequenza incessante di micro (o pensavamo che lo fossero) episodi di cui si susseguono aggiornamenti

che non dal timore di un bombardamento o sparatoria. Ma ovvio che anche questo esiste. E desidero ancora una volta rinnovare il ringraziamento alle forze dell'Ordine per quanto riescono ad arginare. È la non notizia ad essere il vero incoraggiamento.

(vedi <https://www.osservatorioantisemitismo.it/notizie/episodi-di-antisemitismo-in-italia>).

L'attacco a Bondi Beach in Australia, con l'assassinio di innocenti che festeggiavano Hanukkà e l'indagine della magistratura italiana in merito ai fondi raccolti e destinati al finanziamento di attività terroristiche, sono due punte di Iceberg che denotano la gravità delle condizioni in cui oggi si trovano a vivere le comunità ebraiche nel mondo e in Italia dopo il 7 ottobre 2023.

Riteniamo quindi indifferibile e urgente l'esame circa le misure, anche legislative, che possono e devono responsabilmente essere intraprese a livello parlamentare. Misure che vanno ad integrare quelle relative alle politiche attive che possono essere messe in atto in numerosi settori (cultura, formazione, educazione, accademia, sport, etc.), molte già definite nella strategia messa a punto dal coordinatore Angelosanto e pubblicata lo scorso febbraio 2025, così come quelle afferenti all'ambito delle relazioni diplomatiche, delle convenzioni e delle organizzazioni internazionali. Misure afferenti alle politiche attive che riguardano singoli Ministeri, enti ed istituzioni di diversi comparti, che devono essere attribuite ad un soggetto ben identificato che sia responsabile e "accountable" così come un'adeguata copertura finanziaria.

E a tal proposito esprimo apprezzamento per le due norme inserite in occasione dell'approvazione di quest'ultimissima legge di Bilancio per il finanziamento di iniziative per contrasto all'antisemitismo (attuazione affidata al Ministero Interni – art 134bis, 300.000 per i Comuni) e per promuovere iniziative di dialogo in ambito universitario (art 107-bis, 100.000) attuazione affidata Ministero dell'Università e della Ricerca).

Il dibattito tecnico legale sul tipo di norme più urgenti e auspicatamene efficaci deve svolgersi nell'aula parlamentare. Apprezziamo quindi l'avvio dell'esame in sede di Commissione I^a delle diverse proposte maturate in questi ultimi mesi. Ben 4 formalizzate e altre in corso di elaborazione, di cui siamo informalmente al corrente. Con rammarico invece evidenziamo che numerosissime interviste e dichiarazioni apparse sulla stampa e social media esprimono – nei titoli e nei contenuti - concetti e conclusioni che non trovano riscontro nelle proposte contenute nei diversi DDL, nella definizione di IHRA di antisemitismo, nelle categorie storiche e politiche relativi alle vicende del popolo ebraico, allo Stato di Israele e alla Shoah. E non solo, rappresentano spesso una dialettica tra gruppi parlamentari e politici o portatori di interessi particolari che difficilmente riflette una sincera e preoccupata attenzione alla gravità dei fenomeni di odio antisemita.

La distorsione forse più acuta riguarda la definizione stessa di antisemitismo e come si rapporta al concetto di sionismo/antisionismo: se e come il concetto oggi di "antisionismo" è invece più propriamente "anti-israelianismo", quindi prendendo le distanze dal governo/stato israeliano; se oggi essere "sionista" come appellativo dello Stato ebraico o come aggettivo rivolto ai non ebrei sia un sinonimo di vicinanza ad Israele (ProIsrael anziché Propal), usato in termini dispregiativi (spesso sinonimo di nazismo); in che termini la critica alle politiche di un governo - e di Israele in particolare - diventa delegittimazione.

Rinvio a interi scaffali di biblioteche storiche e contemporanee l'approfondimento doveroso anche culturalmente per capire meglio lo spirito che anima il nostro Popolo, su cosa sia in generale il sionismo come movimento storico, con diverse espressioni e correnti, che riguarda il rapporto anche religioso tra ebrei, la terra e lo Stato di Israele e quindi anche una dialettica interna al mondo religioso ebraico di opposizioni e vite parallele (di chi vive in Israele ma non si ritiene sionista come il comparto Haredi, ma

che certo non esprime odio e inneggiamenti alla distruzione, né proteste sulle guerre di difesa e aspetti connessi agli accordi di pace e spartizioni territoriali. Così come esistono comunità non ebraiche di musulmani, drusi, cerchessi e beduini, che non possono - “per definizione” - associarsi al sionismo, ma vivono e partecipano alla vita di Israele compreso il servizio di leva militare). Concetto che si è evoluto nel tempo, da considerare nel raccordo con il concetto di Stato ebraico con la maturazione e fasi di stallo nell’attuazione di accordi di pace e le vicende territoriali. Concetto sul quale anche l’ebraismo italiano si è confrontato già dall’emancipazione, durante la persecuzione fascista, dopo il ’48 e dopo il ’67, con l’affermazione di movimenti giovanili laici e religiosi. Fa parte della Storia e della storia delle mie e nostre famiglie. Forse dopo il 7 ottobre, la barbarie scioccante, con la negazione di quanto avvenuto, questo concetto ha riacquisito una specifica rilevanza, sul quale noi stessi oggi e i nostri ragazzi ci interroghiamo. Oggi mi verrebbe da dire: lasciate a noi questo caro termine “Sionismo”, e se dovete rivolgere critiche allo Stato di Israele potete dire “sono contro le politiche di Israele” anziché “antisemitismo”, (che semmai ha un significato anche storico ben preciso).

Una “critica politica al governo” (con la pretesa distorta qui e altrove di considerarla come quel “giusto e legittimo” antisemitismo”) basata su fatti reali, come in molti la difendono, la conosciamo bene anche dall’ascolto di radio e media israeliani. Da come si osserva Israele per chiunque la visita e ci trascorre del tempo. Non è quella che vediamo nelle piazze e nelle aule dove la violenza, il vilipendio alla memoria e la devastazione hanno prevaricato ogni dialogo e ogni ragione.

Premessa quindi la Strategia nazionale per il contrasto all’antisemitismo, presentata lo scorso anno dal Coordinatore Angelosanto, e pubblicata sul sito lo scorso 19 febbraio 2025, sulla quale spetta al Coordinatore fornire ulteriori approfondimenti qualora lo ritenga essenziale rispetto ad interventi precedenti, desidero evidenziare i seguenti aspetti di maggior rilievo:

(<https://www.governo.it/it/dipartimenti/coordinatore-nazionale-la-lotta-contro-lantisemitismo/noantisemitismo-doc-strategia>).

1. Proprio richiamando l’urgenza di intervento e l’attenzione posta qui al Senato la prima domanda è su cosa esattamente dobbiamo con urgenza intervenire. Possiamo con una legge di pochi articoli definire e affrontare un fenomeno che affonda radici in secoli e secoli di odio antigliudaico? Le rubriche dei diversi DDL denotano anche questa riflessione?

A cosa esattamente andiamo a dare risposta? A nostro avviso le risposte più urgenti – oltre alle già citate politiche attive – devono essere date sulla base dell’esperienza maturata e vissuta specialmente in questi ultimi due anni rispetto a: i) vuoti legislativi, ii) sentenze basate su norme (specialmente penali) che non colgono la fenomenologia dell’odio, iii) lentezze e criticità procedurali del sistema giudiziario.

2. La Definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)
<https://holocaustremembrance.com/resources/la-definizione-di-antisemitismo-dellalleanza-internazionale-per-la-memoria-dellolocausto>

- L’autorevolezza del forum intergovernativo partecipato da 35 Paesi membri, che comprende l’Unione europea tutta, 10 osservatori, 7 sostenitori internazionali permanenti, così come le forme di riconoscimento della definizione IHRA che dal 2016 si sono susseguite a diversi livelli – nazionale, comunitario (1 maggio 2017 risoluzione PE, 6 dicembre 2018 dichiarazione Consiglio dell’Unione europea unanimità), internazionale. Il fatto che questa definizione abbia un vasto riconoscimento, anche formale, conferisce rilevanza e importanza a questa definizione e sulla quale si basa il percorso che ha portato anche alla elaborazione della strategia.

- La definizione ha una costruzione specifica ed è una definizione operativa per sua natura. Non “troppo generale” o “ambigua” ed è pensata per essere di supporto: per chi cerca di capire se una determinata situazione può essere considerata come antisemitismo. Quindi un insieme di esempi per guidare sia operatori, educatori, chi subisce gli atteggiamenti, sia decisori che elaborano politiche attive, sia chi è chiamato a fare scelte di qualificare un determinato comportamento anche come reato. La scrittura in forma esemplificativa è stata scelta per poter offrire uno strumento di lettura della realtà, non per fare un “copia incolla” per essere trasposto così come è dentro al Codice penale o passibile di sanzione. Ma al tempo steso essendo un riferimento autorevole è importante che sia richiamato nella proposta legislativa che voi - illustri Senatori – siete chiamati ad elaborare. Quindi importante che vi si un richiamo alla definizione dell'IHRA per prenderne atto e diventare punto di riferimento. Non per essere in quanto tale o per tutte le situazioni ipotizzate passibile di sanzione penale. Alcune però sì, già sono previste ed è importante che siano oggetto di attento approfondimento e ulteriore considerazione e mi riferisco in particolare alla Legge Mancino n. 205 del 1993), all'aggravante di negazionismo (come da l.115/2016 in attuazione della [decisione quadro 2008/913/GAI](#) e modifica L.654/75).

Oggi si presenta con nuove forme e, per l'Italia in particolare l'apologia del fascismo (**Legge Scelba** n. 645/1952). Preme evidenziare che la definizione IHRA, tra i diversi 11 esempi, non prevede in alcun modo il divieto di esprimere critiche allo Stato di Israele o al suo governo, precisando in premessa che “Le manifestazioni possono avere come obiettivo lo Stato di Israele perché concepito come una collettività ebraica. Tuttavia, le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite.”

➤ ***Accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione.***

➤ ***Negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo.***

➤ ***Applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico.***

➤ ***Fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti.***

➤ ***Considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele.***

Sono i singoli Ordinamenti che devono definire quali degli atteggiamenti antisemiti sono anche da considerare non solo socialmente riprovevoli ma anche penalmente rilevanti (superando il “awful but lawful”) e ritengo che proprio per questo siamo qui.

Una lettura selettiva e distorta della stessa definizione IHRA che fa emergere la critica come antisemitismo (quindi da obiettare) equivale ad eludere il problema e strumentalizzarlo per una dialettica puramente politica o, peggio ancora, a porsi – anche inconsapevolmente - proprio al servizio di chi continua a coltivare e propagare quello stesso odio antisemita.

Ho ascoltato nella scorsa audizione pareri che esprimono diffidenza in quanto la definizione e l'Ihra stessa sarebbe influenzata da Israele, che convince 35 governi a varare norme e iniziative sulla stessa. Rendiamoci conto che anche questo è un pensiero border-line. Insinuare questo strapotere politico-diplomatico (ancora ancora quello militare). L'autorevolezza è di chi ci ha lavorato, di persone come il professore emerito dell'Università di Gerusalemme, Yehuda Bauer (z.l), mancato 1 anno fa (98 anni), studioso della Shoa e di antiassenteismo, rispettato in ogni sede, la cui memoria è veramente offesa se presenta così il risultato di un forum intergovernativo di studiosi.

- Le attività previste in diversi settori per favorire conoscenza e responsabilità rispetto alla definizione di IHRA: sulla base della Strategia e dal confronto costante con altri Paesi, sono state proposte attività a carattere conoscitivo, divulgativo, formativo, in ambito educativo, accademico, sociale, culturale,

sportivo, politico, legale-giudiziario, religioso, per fare comprendere il fenomeno e le peculiarità dell'antisemitismo.

- Nel contesto italiano la definizione di IHRA ha avuto piena considerazione da parte del governo Conte, con la nomina in Cdm, il 16 gennaio 2020, del primo Coordinatore per la lotta all'antisemitismo, nella persona di Milena Santerini e con lo sviluppo della prima Strategia per il contrasto all'Antisemitismo e, parimenti, il varo delle linee guida per la scuola pubblica¹. E ancora prima con l'approvazione alla Camera di una mozione per l'adozione della definizione IHRA (Prima firmataria Carfagna FI) e altre 3 mozioni sul tema odio/antisemitismo/iniziative (Fiano PD, Lollobrigida FDL, Carbonaro 5S) nel 2018.

- Il confronto con altre proposte definitorie di diversa e ambigua valenza: siamo ben consapevoli che esiste una recente definizione di Gerusalemme di Antisemitismo (<https://jerusalemdeclaration.org>). Questa definizione elaborata in risposta all'IHRA da un gruppo di ricercatori è in fondo strutturata in modo simile (una frase introduttiva e poi indicatori di situazioni). Manca rispetto all'IHRA di qualsiasi aggancio ad un forum governativo ed istituzionale e da chiedersi la ragione di tale mancanza o come mai i rispettivi firmatari non hanno promosso azioni di raccordo e confronto con IHRA, né IHRA ha ritenuto di rivedere la propria definizione. L'elenco dei firmatari – almeno per quanto ci è dato rappresentare – non includere persone con le quali negli anni sono maturati confronti e approfondimenti in sedi qualificate, alcuni hanno un titolo generico (“giornalista”) senza riferimenti specifici.

Ora una Definizione deve “per definizione” essere sintetica. Non è una norma penale, ma neanche un'analisi di una sequenza dedotta di altri casi derivati e tale appare essere la sezione C delle linee guida, marcatamente posizionata su un approfondimento relativo alla questione palestinese (cio che di fatto non è antisemitismo). Mentre gli esempi riportati nella sezione precedente B ricalcano sostanzialmente quelli dell'IHRA.

In sintesi, siamo dell'avviso che la definizione dell'IHRA per l'autorevolezza che presenta debba essere considerata come riferimento. Difficilmente può essere presa come testo che direttamente vincola e sanziona comportamenti. Non prevede che non si possa esprimere una critica al governo di Israele. Singole situazioni che sono qualificate come antisemitismo sono anche reati, già oggi nell'ordinamento italiano, e il vero approfondimento da svolgere non è sulla definizione stessa ma su cosa fare per rendere maggiormente efficace un insieme di azioni, di sottovalutazioni, o di sanzioni.

3. Rispetto ai diversi DDL e le proposte di nuove disposizioni. La nostra attenzione si focalizza sui seguenti aspetti:

- Specialmente con riferimento alla citata Strategia l'obiettivo è quello di evitare le sovrapposizioni rispetto ad azioni collocabili nell'ambito delle politiche attive, di competenza ministeriali e di numerose istituzioni e corpi intermedi, individuate già nella Strategia (esempio corsi formazione, linee guida etc); l'auspicio è di vedere nei diversi testi un riferimento chiaro all'esistenza della strategia, ma non una ripetizione di quanto in essa già previsto.

- Bene a nostro avviso il rafforzamento della funzione deterrente della norma penale e in particolare dell'articolo c.p. 604-bis ma importante un raccordo con norme vigenti, con gli aspetti della definizione che sono già considerati reati penali e le altre proposte maturate nell'ambito della strategia (approfondimento Generale Angelosanto).

¹ Protocollo Ministero Istruzione/Presidenza del Consiglio/UCI chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mim.gov.it/documents/20182/6740601/Linee+guida+antisemitismo.pdf/bd6ce7ed-8965-212f-2492-eb416986460d?version=1.0&t=1642174957136).

- Art 1 ddl 1004, 1575 invece del termine “rifiuto” proporremo “ripudio”.
- Art 2 ddl 1004, 1575, 1627 rinvio alla strategia per elenco attività;
- Apprezziamo il riferimento alle proposte relative al contrasto odio razziale e antisemitismo sulle piattaforme digitali e l'impostazione proposta anche dal punto di vista di competenze parlamento/governo/AGCOM (DDL Delrio);
- Apprezziamo riferimento nell'art. 3 DDL Delrio alla libertà di ricerca universitaria che risponde ai fenomeni di boicottaggio vissuti in questi ultimi due anni
- la considerazione del rapporto tra i concetti giuridici e concetti storico-culturali (o a-culturali) di offesa alla Memoria della Shoa. A livello normativo mi riferisco in particolare all'istigazione a commettere reato (604 bis 1° comma lett a) e in particolare lett b), l'aggravante di negazionismo (604-bis terzo comma), l'aggravante generica di finalità etnica/razziale/religioso (c.p. 604-ter). Il punto di sintesi della situazione che viviamo attualmente è che il negazionismo, visto come offesa della memoria della shoa, è ancorato all'evidenza di istigazione a commettere reato e diffusione di odio. E se manca questa (o ci si arrocca su una evidenza chiara di questo nesso) le situazioni che viviamo – e specialmente i sopravvissuti - non sono considerate come reato. Per di più il negazionismo stesso non è solo disconoscere la storia o deriderla o ridurla. Ma ribaltarla. Dire “si è vero” ma adesso siete voi, sei tu “Liliana segre” la nazista. Questo dopo il 7 ottobre quindi nel collegamento con Israele e la guerra a Gaza. Allora la riflessione che abbiamo maturato è che la stessa memoria debba essere considerata un bene pubblico, immateriale, un valore collettivo da tutelare. Non sono (solo) le comunità ebraiche da tutelare perché offese o in pericolo di violenza e attacchi (anche questo certamente) ma è la memoria della Shoa come impegno di responsabilità italiana, dell'Italia allora fascista e oggi Repubblica e ordinamento costituzionale, che deve riscattare una memoria coerente. La tutela, quindi, non è per una fattispecie che evidenzia pericolo di violenza e odio razziale con aggravante di negazionismo ma è l'offesa alla memoria. Al sopravvissuto singolo, al gruppo comunitario in quanto tale. In questo senso ci siamo attivati anche per redigere una proposta emendativa. Nella stessa direzione l'invito a riconsiderare la legge Scelba e l'aggancio all'intento di ricostituzione del partito fascista, come elemento soggettivo, movente psicologico del reato. No, è il saluto romano in quanto tale che offende la memoria e diventa nostalgia preoccupante.
- Sicurezza fisica e libertà religiose: in particolare si fa riferimento alle proposte contenute negli art. 3 ddl 1004 e 1575 sulla possibilità di limitare determinate manifestazioni in caso di valutazione di pericolo per le modalità/simboli. Quindi un vaglio preventivo. Ben comprendiamo l'esigenza di salvaguardare libertà statuite costituzionalmente ma la salvaguardia passa anche dalla considerazione di abuso della medesima libertà. Oggi il fenomeno di manifestazioni violente con attacchi, minacce di morte, inneggiamenti alla distruzione e alla morte sono l'ordinaria evidenza. Come arginare quindi il crescente pericolo capendo bene che si consumano reati già nel corso della stessa manifestazione-raduno per ostentare odio e minacce, che non è uno spazio nel quale si esprime pacatamente il proprio pensiero?

4. La considerazione di altri aspetti di criticità procedurale sulla base dell'esperienza specifica maturata in seno all'UCEI, negli ultimi anni, nelle decine di denunce e casi giudiziari affrontati e giurisprudenza processuale sulla quale svolgere considerazioni di efficacia dei procedimenti instaurati o archiviati. Nell'ambito della strategia citata, una delle attività è quella di considerare il rafforzamento della sicurezza e le libertà anche con proposte emendative. A questa parte di attività ho preso parte ed è stato redatto un documento con diverse proposte. Le potrà meglio e in dettaglio o in sintesi illustrare il Generale Angelosanto (coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo). Riguardano i temi relativi alle procure competenti; ai criteri di competenza territoriale, alla esclusione di applicabilità in determinate ipotesi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; e altre proposte sempre emergenti dall'esperienza connessa a carenze giudiziarie.

In chiusura:

L'Antisemitismo è un malanno grave che riguarda l'intera collettività e società democratica italiana, le sue istituzioni e presidi costituzionali. Si esplica oggi anche attraverso l'abuso delle libertà costituzionali per le quali abbiamo lottato come cittadini italiani e dei sentimenti di prontezza e solidarietà, profondamente radicati nella nostra cultura e contesto occidentale. L'attenzione specifica al fenomeno dell'odio antisemita non va certo interpretata come una benevola concessione per gli ebrei italiani o pro-Israele o, peggio, etichettato come approccio sionista.

Oggi non possiamo distogliere lo sguardo da quanto avviene in Iran e seguiamo con grave preoccupazione gli sviluppi appesi al dubbio di quale percorso potrà portare salvezza ad un popolo che da 50 anni soffre repressione e il fondamentalismo religioso come regime che opprime ogni concetto di libertà come lo intendiamo nelle democrazie occidentali. Ma i pericoli raggiungono anche le nostre vite e città, in forme subdole che non siamo abituati o capaci a riconoscere. E non è difficile rendersi conto di quanto stia faticando – la politica per prima – ad alzare il livello di attenzione e di partecipazione per esprimere solidarietà perfino quella limitata alle parole, alle mozioni di senati accademici, alle manifestazioni spontanee di piazza e di collettivi studenteschi. Tace un intero mondo che si è mobilitato in poche ore e giorni per condannare Israele e il suo governo. Silenti le organizzazioni internazionali, Ong e volti noti che hanno fatto proclami umanitari, corti internazionali. Parole come “genocidio” usate o abusate in modo decontestualizzato e aberrante (e offensivo verso i sopravvissuti). Come lo dobbiamo interpretare?

L'attenzione, come evidenziato agli emendamenti di norme penali o introduzione di una legge ad hoc deve essere in sinergia con politiche attive. Visto che l'antisemitismo si presenta in molteplici forme – neofascismo nostalgico, letture distorte dei testi religiosi ebraici, minaccia fisica del terrorismo islamico, demonizzazione cosmopolita degli ebrei e di Israele, nazificazione e strumentalizzazione della shoa – l'impegno sull'antisemitismo non può essere selettivo e focalizzare un solo aspetto ma bensì essere olistico.

L'approfondimento al quale partecipiamo sperando di fornire utili chiavi di lettura e di conoscenza concreta da parte del mondo ebraico, è necessario per comprendere assieme dove va l'Italia e l'Europa e come assicurare un futuro democratico e di convivenza nel nostro Paese. Le specificità storiche e contemporanee con le quali si palesa l'odio contro ebrei, ebraismo e contro Israele richiedono un approfondimento, conoscenza e intervento da enucleare e affinare, ma dedicato. Altri fenomeni di intolleranza, odio, discriminazioni inclusa islamofobia) non sono per questo marginalizzati o sottovalutati e meritano una sede giusta e attenta, ma mettendo tutti i malanni in un unico spazio non si riesce a nostro avviso ad affrontarli in modo responsabile e per questo anche più efficace.

Vi sono profondamente grata per l'opportunità di poter essere auditi e di ascoltare le considerazioni maturate in seno all'UCEI sulla base di costanti interlocuzioni con tutti i proponenti, numerosi interlocutori istituzionali a livello locale, italiano, europeo e internazionale, nella speranza di poter contribuire utilmente alla definizione dell'iter interno al Senato con il varo di un testo che unisce le proposte tenendo conto di alcune utili indicazioni metodologiche che ci siamo permessi di suggerire.

Noemi Di Segni